



NOTAIO
BIANCA LOPEZ

N.22136 del Repertorio = N.8176 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE "M.A.R.E. Calabria
(Marine Animal Rescue Effort Calabria)"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi-2020, il giorno trenta-30, del mese di ottobre, alle ore diciassette e minuti trenta.

In Soverato, nel mio studio, in via Giordano Bruno, n.54.

Io sottoscritta d.ssa BIANCA LOPEZ, Notaio in Soverato, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro-Crotone-Lamezia Terme e Vibo Valentia, su richiesta della d.ssa MADEO ELENA, nata a Cariatì (CS) il 29 giugno 1983 e residente in Latina al viale Le Corbusier, n.39, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione "M.A.R.E. Calabria (Marine Animal Rescue Effort Calabria)" con sede in Montepaone in via G. Mazzini, n.41, costituita con atto per Notaio C. Infantino da Catanzaro del 9 ottobre 2017, rep.44662, ivi registrato l'11 detti al n.5588, (C.F. 97093510796), della cui identità personale e poteri sono certa, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea dell'Associazione, avendomi la d.ssa Madeo designata per la redazione del verbale dell'assemblea tenuta in audio-videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi degli artt.73 e 106 comma 2 del D.L. n. 18 "Cura Italia" del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii..

Pertanto io Notaio dò atto di quanto segue.

A norma di statuto assume la presidenza la d.ssa Elena Madeo che, pure intervenuta mediante collegamento in audio-videoconferenza, constata e dichiara, avendolo autonomamente verificato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, con avviso comunicato a mezzo e-mail in data 29 ottobre 2020, contenente la previsione del suo svolgimento in audio-videoconferenza;
- che l'avviso di convocazione ha previsto l'intervento in assemblea ed il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- che l'avviso di convocazione ha altresì previsto che non sia necessario che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il Notaio verbalizzante;
- che l'avviso di convocazione prevede il voto in forma orale;
- che sono audio-video collegati, e quindi presenti, tutti gli associati nelle persone di essa Presidente, come sopra generalizzata, Giglio Stefania, Giglio Rosario, Giglio Antonella, Ruffa Francesca, Cardamone Ivan e Tirinato Monica;
- che tutti gli intervenuti sono legittimati a partecipare all'assemblea;
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di es-

Registrato a Catanzaro

il 04/11/2020

al n. 5032

serie 1T

imposta versata € 245,00

tonella;

- che l'assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno di cui tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati.

Il Presidente accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica e revisione dello statuto dell'associazione anche al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 cd. "Codice del Terzo settore");

- Eventuali delibere accessorie e conseguenti.

Prende la parola il Presidente d.ssa Elena Madeo che dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente appalesa ai presenti che si rende necessario procedere ad una generale revisione e modifica dell'attuale statuto al fine di renderlo più aderente ai futuri progetti dell'Associazione ma, soprattutto, adeguarlo alle recenti novità legislative (D. Lgs. 117/2017 cd. "Codice del Terzo settore"), precisa che tale modifica è peraltro necessaria per consentire l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e dà lettura agli intervenuti del testo dello Statuto nella formulazione proposta già trasmessa agli associati e da essi verbalmente condivisa.

Indì il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Il Presidente accerta e dichiara, e io Notaio trascrivo, che l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti associati intervenuti in audio-video conferenza, espresso in forma orale,

DELIBERA

- di adottare il nuovo statuto dell'associazione, adeguato alla Riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 cd. "Codice del Terzo settore"), nella formulazione proposta dal Presidente, che qui si ha per integralmente riportato e trascritto, che andrà a sostituire il precedente che deve intendersi abrogato;

- di dare mandato al Presidente per l'esecuzione di quanto testè deliberato, eventualmente apportando al presente verbale le modifiche che fossero necessarie a norma di legge.

Da ultimo il Presidente mi chiede di allegare al presente atto il nuovo testo dello statuto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo richiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti quaranta.

Le spese di quest'atto sono a carico dell'Associazione.

Unitamente all'allegato, il presente verbale, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato di

me Notaio letto in audio-videoconferenza alla richiedente
d.ssa Madeo che lo approva.

Viene da me Notaio sottoscritto alle ore diciannove.

Firmato:

Bianca Lopez Notaio

Vi è sigillo.

ALLEGATO "A" all'atto N.8176 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "M.A.R.E. Calabria (Marine Animal Rescue Effort Calabria) ETS"

ART.1 - COSTITUZIONE - E' costituita ai sensi dell'art.36 e ss. del codice civile una associazione ambientalista denominata "M.A.R.E. Calabria (Marine Animal Rescue Effort Calabria) ETS".

ART.2 - SEDE - L'Associazione ha sede in Montepaone in via G. Mazzini,n.41. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede e potranno essere istituite rappresentanze e uffici anche in altre località dello Stato o all'estero.

ART.3 - DURATA - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART.4 - SCOPO - L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica, non effettua discriminazioni di genere, di età, di origine, di condizione sociale ed economica. L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", dal momento in cui sarà iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, che interessino tutte le

attività di cui all'art. 5 lettere d), e), f), h), i), k), o), p) e t), del citato decreto.

ART.5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale: - tutela e/o valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio naturale e della biodiversità, in ambito terrestre e marino; - salvaguardia ambientale, con particolare riguardo alle aree ecologiche d'interesse naturalistico e faunistico e alle aree afferenti Rete Natura 2000; - studio e conservazione delle specie e degli habitat, con particolare riguardo all'ambiente marino, alla sua biodiversità e ai suoi ecosistemi; - tutela dei mammiferi marini, dei selaci, dei rettili marini e di tutte le specie ittiche viventi in particolare nel Mediterraneo; - gestione centri recupero della fauna marina protetta e dei C.R.A.S.; - gestione, anche in forma associata, di acquari, Parchi e Aree Naturali Protette, Oasi Naturalistiche e Giardini Zoologici; - gestione, anche in forma associata di Musei; - ricerca scientifica di specie marine in ambiente naturale e in ambiente controllato; - ricerca, pianificazione, programmazione, progettazione e gestione nei seguenti ambiti: a) conservazione, promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente, con particolare riguardo alle

tematiche afferenti l'ambiente marino; b) pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico; c) sviluppo locale; d) turismo; e) sistemi informativi geografici; f) agricoltura, ivi compresa l'agricoltura multifunzionale e sociale; g) beni culturali, archeologici e paesaggistici; h) sanità animale; - attività di intervento sugli animali spiaggiati vivi o in difficoltà, al fine di promuoverne la loro salvaguardia; - organizzazione e gestione di una Rete Regionale di intervento per lo studio e il recupero degli animali spiaggiati, ai fini della loro valorizzazione scientifica; - collaborazione con Enti, Istituzioni, Università e altre Organizzazioni comunque denominate, a carattere regionale, nazionale o internazionale, di qualsiasi settore, per la ricerca scientifica e la tutela delle specie marine endemiche e non endemiche; - collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado per l'organizzazione e l'erogazione di attività formative destinate a docenti e alunni e attività di alternanza scuola-lavoro; - inventariazione e catalogazione delle collezioni scientifiche; - redazione e pubblicazione di materiale a carattere scientifico e divulgativo, in qualsiasi forma di distribuzione (cartacea, elettronica, multimediale, ecc...); - organizzazione di giornate ecologiche, campi scuola e campi di lavoro per la tutela della biodiversità, il recupero

ambientale; - realizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, workshop e altre tipologie di eventi simili comunque denominati finalizzati alla promozione e diffusione delle attività di cui ai punti precedenti; - promozione della formazione culturale e professionale attraverso la ricerca e la progettazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione in qualsiasi campo e materia rivolti a cittadini italiani e stranieri; - attività di educazione ambientale; - realizzazione di ogni altra attività direttamente connessa alle precedenti e finalizzata al perseguimento degli scopi statutari.

Le attività di cui al presente oggetto dovranno essere esercitate e svolte nel pieno rispetto di prescrizioni, divieti e limitazioni imposti dalle normative regionali, nazionali e dell'Unione Europea vigenti.

ART.6 - ATTIVITA' DIVERSE - Per il conseguimento degli scopi sopra descritti e delle proprie finalità generali, l'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, creditizia e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione di tali scopi e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Potrà, inoltre, realizzare le attività elencate con il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, nonché

raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da qualsivoglia fonte e in tutti i modi coerenti con i fini statutari.

A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro, l'Associazione potrà: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe, integrative o comunque accessorie all'attività sociale; aderire a cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione; b) dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici e consortili; c) incentivare negli associati e nei cittadini la promozione di ogni altra iniziativa che abbia la finalità di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita; d) acquisire in varie forme, incluse detenzione, godimento, proprietà o altro diritto reale, la gestione diretta o indiretta di beni mobili e immobili, in particolare aree d'interesse naturalistico, realizzandovi le strutture necessarie alla pubblica fruizione, promozione e tutela delle medesime e alla conduzione di programmi di educazione; e) acquisire beni legati alle proprie attività, ivi comprese collezioni museali, mediante acquisti, lasciti e donazioni; f) assumere incarichi da soggetti pubblici e privati per pianificazione, programmazione, progettazione, gestione degli interventi e consulenza tecnico-scientifica nei settori di cui al presente articolo.

In relazione ai propri scopi l'Associazione intende avvalersi di tutte le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal Consiglio direttivo.

ART.7 - RACCOLTA FONDI - L'Associazione potrà finanziare le proprie attività anche mediante iniziative che comportino la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, in conformità ai criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

ART.8 - PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da ogni ulteriore bene pervenuto per acquisto, donazione, lascito, elargizione in qualsiasi forma effettuata da persone fisiche o enti per i quali il Consiglio Direttivo ne deliberi la destinazione a patrimonio;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote associative;

b) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte fondi;

c) da donazioni, legati, lasciti;

d) rimborsi e canoni derivanti da convenzioni;

f) rendite di beni mobili o immobili costituenti il patrimonio;

f) da ogni altra entrata anche relativa a iniziative volte al reperimento di fondi per il funzionamento dell'associazione.

E' fatto obbligo agli organi sociali e in particolare all'Organo di Controllo, ove nominato, di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

ART.9 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato principalmente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata pertanto la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo, secondo quanto previsto dall'art.8 del D.Lgs. 3
luglio 2017, n.117, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
nei limiti di quanto previsto dal citato art.8 del D.Lgs. 3
luglio 2017, n.117 o da ogni altra norma applicabile.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere
impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali
e di quelle a esse direttamente connesse.

ART.10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - In caso di estinzione
o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1,
del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
settore secondo le disposizioni dell'Assemblea degli
associati.

ART.11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO - L'esercizio si
chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro tre mesi dalla fine
di ogni esercizio il Consiglio Direttivo approva, insieme ad
una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo da
sottoporre all'Assemblea, corredato, ove necessario, di una
relazione da parte dell'Organo di controllo, se nominato. Il
bilancio sarà pubblicato nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art.13
e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo del
successivo esercizio, entro il mese di ottobre, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relativa nota esplicativa.

Ove ne occorran i presupposti l'Associazione ottempererà a quanto richiesto dall'art.14 del D.Lgs.117/2017 in tema di bilancio sociale.

Nel caso di svolgimento di attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, ove prevista, dovrà essere menzionato il carattere secondario e strumentale delle stesse.

ART.12 - LIBRI SOCIALI - L'Associazione tiene, oltre ad ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

d) il libro dell'Organo di controllo, ove nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previo preavviso di sette giorni e negli orari di apertura della sede sociale.

ART.13 - VOLONTARI - L'Associazione potrà avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività di volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate

dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini dell'eventuale rimborso, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di Euro 10,00 (dieci) giornalieri e di Euro 150,00 (centocinquanta) mensili, o come altro stabiliranno le eventuali successive norme di Legge relative agli ETS, e il Consiglio Direttivo abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART.14 - ASSOCIATI - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

I membri dell'Associazione si suddividono in:

a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti

nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare
il primo Consiglio Direttivo;

b) soci ordinari: sono tutti coloro che, avendo presentato
domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a
seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a
farne parte dal Consiglio Direttivo;

c) soci giovani: sono i soci per i quali, in considerazione
dell'età, il Consiglio Direttivo potrà prevedere
facilitazioni e vantaggi particolari al fine di avvicinarli
ai fini ed agli scopi dell'Associazione;

d) soci sostenitori: sono coloro che in considerazione
dell'ammontare della quota sociale versata, da determinarsi
dal Consiglio Direttivo, potranno godere di particolari
vantaggi da determinarsi a cura del Consiglio Direttivo;

e) soci benemeriti: sono coloro che si sono distinti per
particolari meriti nella collaborazione e nel sostegno
dell'attività dell'Associazione, nell'attuazione e nella
promozione dei principi, degli scopi e delle finalità
dell'Associazione.

Possono essere associati, su decisione del Consiglio
Direttivo, istituti e classi scolastiche, fondazioni, enti,
cooperative, associazioni, che abbiano etica e scopi
compatibili con quelli del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di
persone giuridiche che parteciperanno a mezzo di un unico

rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione richiedente.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati all'Associazione, ovvero dal successivo momento in cui sia versata la quota associativa.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

L'interessato può richiedere che sul rigetto della domanda si pronunzi l'Assemblea.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che potrà eventualmente essere differenziata a seconda delle categorie di soci. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile. Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

La qualità di associato si perde nei seguenti casi: - per dimissioni volontarie, rassegnabili anche senza preavviso; - per decesso; - per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione; e - per morosità nel versamento della quota associativa che deve versarsi almeno tre mesi prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio.

ART.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; e d) l'Organo di controllo, ove nominato.

ART.16 - ASSEMBLEA - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e,
quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio
Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea tra l'altro:

a) nomina e revoca i componenti degli organi
dell'Associazione;

b) nomina e revoca, ove ne ricorrano i requisiti di legge,
l'Organo di controllo;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;

e) delibera sulla richiesta dell'aspirante associato sul
rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o
dello statuto; e

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea può tenersi in Italia in qualunque luogo
indicato dall'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco

delle materie da trattare spedito ad ogni associato mediante raccomandata a.r., fax, messaggio di posta elettronica o comunque con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi audio/video, alle seguenti condizioni di cui

si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito dal segretario della riunione o dal Segretario, ove nominato.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ove nominato ovvero dal segretario della riunione.

Le votazioni delle Assemblee avvengono sempre in modo palese.

ART.17 - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, nominati dall'Assemblea tra gli associati; durano in carica tre

esercizi e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio

Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Qualora nel

corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri

gli altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza

sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea.

La sostituzione deve essere approvata dall'Organo di

controllo, ove nominato. I consiglieri così nominati restano

in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con

raccomandata a.r., fax o messaggio di posta elettronica da

spedirsi almeno sette giorni prima della riunione, o

comunque con qualsiasi mezzo che ne garantisca la ricezione

almeno cinque giorni prima della stessa. Nei casi di urgenza

è possibile la convocazione mediante telegramma, fax o

messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno

quarantotto ore prima dell'adunanza, o comunque con

qualsiasi mezzo che ne garantisca la ricezione almeno il

giorno prima della stessa.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve indicare data,

ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni

sono valide, anche senza convocazione formale, quando

intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere

anche mediante mezzi audio/video, alle seguenti condizioni

di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, ovvero dal segretario della riunione.

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipi a tre

riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente designato o, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere designato dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati su domanda degli interessati; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- d) motivare entro sessanta giorni la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato; nel caso di rigetto l'interessato potrà richiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza dei soci;
- f) deliberare sulle tipologie di spesa e sulle attività di

volontariato per le quali è ammesso rimborso;

g) approvare il bilancio con la relativa relazione;

h) emanare ove del caso regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

i) determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;

l) accettare eredità e legati;

m) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi e per le singole categorie di soci;

n) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;

o) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

ART.18 - CARICHE SOCIALI - Il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere.

ART.19 - PRESIDENTE - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di

coordinatore dei lavori dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente potrà compiere atti urgenti nell'interesse dell'Associazione salva la necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART.20 - SEGRETARIO E TESORIERE - Al Segretario, ove nominato, competono la redazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali e la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, se delegato dal Consiglio Direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al pagamento.

Al Tesoriere, ove nominato, compete la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, la redazione delle scritture contabili, lo svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e la predisposizione, in concerto con il Consiglio Direttivo, del rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze

dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le sue funzioni saranno assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, dal Vicepresidente o dal Presidente.

ART.21 - ORGANO DI CONTROLLO - L'Assemblea, qualora ne ricorrano i requisiti di legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART.22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI - Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART.23 - NORMA DI RINVIO - Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia e più specificatamente in materia di associazioni, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio

2017, n.117 e ss.mm.ii..

Firmato:

Bianca Lopez Notaio

Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.